


Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le Regie Lettere Patenti in data degli otto di ottobre corrente, firmate da Sua Maestà, debitamente spedite, sigillate, e controssegnate da Sua Eccellenza il signor Marchese Pes di Villamarina Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone di quello de' Ss. Maurizio e Lazzaro, Generale, Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina, e di Sardegna, colle quali la prefata Maestà Sua unisce nuovamente le attribuzioni relative alla Polizia alla Regia Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno; e sentito nelle sue conclusioni il Nobile signor Avvocato Fransoni Sostituito Avvocato Fiscale Generale; a cui sono state comunicate: il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, come per le presenti mandiamo registrarci nei registri nostri le suddette Regie Lettere Patenti, ed osservare le medesime secondo la loro forma, mente, e tenore.

Dat. in Casale il venti di ottobre mille ottocento quarantasette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

R. I. DEAMICIS Segr. Civ.

N.º 643.



REGIE LETTERE PATENTI

colle quali S. M. stabilisce che a partire dal 1º gennaio 1848 le attribuzioni in materia di polizia conferite ai Comandanti militari dalle Regie Patenti 30 ottobre 1821 apparterranno agl'Intendenti, e stabilisce alcune disposizioni relative all'azione della polizia.

In data 29 ottobre 1847.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Dacchè abbiamo staccata la direzione della polizia dal Dicastero di guerra e marina per attribuirle di nuovo alla nostra Segreteria di Stato per gli affari dell'interno, divenne evidente la convenienza di affidare nelle Pro-

vincie l'ispezione di tale servizio agli Amministratori civili che dalla detta Segreteria di Stato dipendono ed hanno nelle altre materie sotto i loro ordini i Sindaci, ai quali è pure commessa la tutela dell'ordine pubblico nelle singole comunità. Quindi Ci siamo determinati a trasferire agl'Intendenti le attribuzioni di polizia estranee all'interesse del servizio militare, delle quali furono investiti i Comandanti militari delle Provincie colle Regie Patenti del 30 ottobre 1824, nulla innovando in quanto all'autorità dei Governatori, a cui spetta la direzione centrale della polizia nelle rispettive divisioni, sotto la dipendenza della Segreteria di Stato anzidetta. E volendo sempre più circondare di cautele l'azione della polizia e regolarla con forme fisse e tutelari per l'interesse dei privati per quanto può conciliarsi col bisogno dell'ordine e della quiete pubblica, abbiamo colle presenti di nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1848 le attribuzioni in materia di polizia conferite ai Comandanti militari delle Città e Provincie dalle R. Patenti del 30 ottobre 1824 apparterranno agl'Intendenti provinciali, ad eccezione delle Città e Provincie di Torino e Genova.

Gli Intendenti eserciteranno questa autorità per tutte le Città e luoghi della Provincia, ad eccezione solamente dei Forti e luoghi di reclusione, nei quali ogni attribuzione di polizia rimane riservata ai rispettivi Governatori, Comandanti o Direttori.

Art. 2.

Gli Intendenti dipenderanno pel servizio di polizia dai Governatori delle Divisioni, alla di cui autorità nulla è innovato, ed avranno sotto i loro ordini tutti gl'impiegati ed agenti che ora dipendono dai Comandanti pel detto servizio.

Art. 3.

Tutte le Autorità sì civili che militari avranno d'ora innanzi cogli Intendenti le medesime relazioni ora stabilite verso i Comandanti.

Art. 4.

Nelle Città che non sono capi-luogo di Provincia ed in cui la polizia era affidata a Comandanti militari, Ci riserviamo di stabilire all'uopo appositi funzionarii dipendenti dagli Intendenti col titolo di *Sotto Intendenti per la polizia*.

Art. 5.

Nulla è innovato nelle attribuzioni militari dei Comandanti relative alla leva militare, nè in ordine alla vidimazione dei passaporti dei militari in congedo.

Art. 6.

Allorchè gl'Intendenti daranno licenze per spettacoli ed altre riunioni numerose di persone, ne informeranno i Comandanti di Provincia.

Art. 7.

I Comandanti conserveranno pure le preminenze ed onorificenze di cui ora godono.

Art. 8.

Nelle Città di Torino e di Genova la direzione della

polizia sarà affidata ad uno speciale funzionario che avrà in tal parte per la Città e la Provincia tutte le incumbenze affidate agl' Intendenti nelle altre Provincie.

Esso porterà il titolo di Intendente generale di polizia. Avrà il grado, le divise e le prerogative d' Intendente generale di Circondario.

Saranno di preferenza prescelti per tale carica i soggetti distinti per servizii resi nella magistratura o nell' amministrazione.

Art. 9.

Apparterranno ai suddetti Intendenti generali di polizia le attribuzioni sinora esercitate dal Vicario e Sovra Intendente generale di polizia nelle cose di polizia generale, e dalla Direzione di polizia di Genova, la quale per conseguenza s' intenderà soppressa.

Art. 10.

I Consigli di Governo saranno d'or innanzi composti sotto la presidenza del Governatore, dell' Avvocato Fiscale generale nelle Città ove siedono i Senati, e nelle altre dell' Avvocato Fiscale della Provincia; dell' Intendente generale del Circondario, ed in Torino del Vicario che ne fa le veci per la Città, del Senatore Prefetto del Tribunale e del Comandante della Provincia.

Il Segretario Capo per la polizia presso il Governo riempirà le funzioni di Segretario del Consiglio.

Art. 11.

Nei Consigli di Torino e di Genova sederà inoltre come membro l' Intendente generale di polizia.

Art. 12.

L' Avvocato Fiscale generale ed Avvocato Fiscale sarà Relatore nato del Consiglio di Governo.

Art. 13.

Le persone contro le quali saranno invocate presso il Consiglio di Governo misure di polizia, saranno chiamate avanti di esso acciò possano essere sentite personalmente sulle imputazioni risultanti a loro carico.

Art. 14.

Quando occorrerà ai Commissarii di polizia di doversi presentare al pubblico per effettuare intimazioni, dovranno essere rivestiti per distintivo della loro qualità di una sciarpa di colore turchino con frangia d' argento.

Art. 15.

In occasione di assembramenti che occorra di sciogliere nell' interesse dell' ordine pubblico, sarà fatto dapprima alle persone assemblate un semplice invito di sciogliersi.

Art. 16.

Le persone assemblate saranno tenute di separarsi al primo invito così fatto dalle Autorità incaricate della polizia, dai Commissarii di polizia, dai Sindaci, dai Capi della forza armata e dai Comandanti di pattuglie.

Art. 17.

Quando le persone assemblate non si saranno ritirate all' invito loro fatto, non potrà adoperarsi la forza se non dopo usate le cautele di cui ai seguenti articoli.

Art. 18.

Avranno luogo per parte delle Autorità o Commis-

sarii di polizia, dei Sindaci o dei Capi della forza armata tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali dovrà sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba.

Art. 19.

Effettuate le tre intimazioni se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizioni non fosse possibile di procedere oltre la prima intimazione, sarà usata la forza per sciogliere l'assemblamento, e le persone che ne faranno parte potranno essere arrestate.

In tale caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi alla competente Autorità giudiziaria, la quale provvederà a termini delle leggi.

Art. 20.

La disubbidienza dopo la prima formale intimazione sarà punita coll'ammenda o cogli arresti di cui all'articolo 35 del Codice penale; la persistenza dopo la seconda sarà punita col carcere non maggiore di tre mesi, ed in caso di persistenza dopo la terza intimazione, il carcere sarà estensibile ad un anno.

Art. 24.

Il nostro Primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno ci proporrà i regolamenti occorrenti per la esecuzione delle presenti. Deroghiamo alle R. Patenti 30 ottobre 1824 e ad ogni legge o disposizione in contrario, mandiamo alli Senati nostri ed alla Camera de' conti di registrare le presenti, ed a chi spetta di osservarle e farle osservare, volendo che siano inserite

nella Raccolta degli atti del Governo, e che alle copie stampate nella Tipografia Reale si presti fede come all'originale; chè tale è nostra mente.

Date in Torino addì ventinove del mese di ottobre, l'anno del Signore mille ottocento quarantasette e del Regno nostro il decimo settimo.

CARLO ALBERTO

V. AVET.

V. DI REVEL.

V. DI COLLEGNO.

DES AMBROIS.

Ad ognuno sia manifesto che vedute per Noi e lette le Regie Lettere Patenti in data del 29 ottobre scorso, firmate da S. M., e debitamente spedite, sigillate e contrassegnate dal signor Cavaliere Des Ambrois Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, colle quali la prefata M. S. stabilisce che a partire dal primo gennaio 1848 le attribuzioni in materia di polizia conferite ai Comandanti militari dalle Regie Patenti 50 ottobre 1821 apparterranno agli Intendenti, e stabilisce alcune disposizioni relative all'azione della polizia; e sentito nelle sue conclusioni il signor Presidente Comendatore Conte Sclopis di Salerano Avvocato Generale di S. M., a cui sono state comunicate, il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo mandato e mandiamo registrarsi nei registri nostri le Regie Lettere Patenti suddette, ed osservarsi le medesime secondo la loro forma, mente, e tenore. In cui fede ecc.

Dat. in Torino il diciassettesimo novembre 1847.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

PRON Segr. Civ.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi e lette le Regie Lettere Patenti del venticinque ottobre ora scorso, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e contrassegnate dal signor Cavaliere Des Ambrois di Nevache Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, colle quali S. M. stabilisce che, a partire dal primo gennaio 1848, le attribuzioni in materia di polizia conferite ai Comandanti militari dalle Regie Patenti del trenta ottobre 1821, apparterranno agli Intendenti, e stabilisce alcune disposizioni relative all'azione della polizia; udito nelle sue conclusioni il signor Colateralere Panizzardi Sostituto Procuratore Generale di S. M., a cui vennero le medesime comunicate, ed il tenore del tutto ben considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo registrare le succennate Regie Lettere Patenti del venticinque ora scorso ottobre, per essere osservate secondo la loro forma, mente e tenore.

Dat. in Torino il quindici novembre mille ottocento quarantasette.

Per detta Eccellentissima
REGIA CAMERA

SOLERI Segr.

IL SENATO DI S. M. SEDENTE IN NIZZA.

Ad ognuno sia manifesto che vedute per Noi e lette le avantiscritte Regie Lettere Patenti delli ventinove scorso ottobre, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e controssegnate dal signor Cavaliere Des Ambrois Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, colle quali la prefata M. S. stabilisce che a partire dal primo gennaio 1848 le attribuzioni in materia di polizia conferite ai Comandanti militari dalle Regie Patenti 30 ottobre 1821 apparterranno agli Intendenti, e stabilisce alcune disposizioni relative all'azione della polizia; ed udito nelle sue conclusioni il sig. Avvocato Faraudi Sostituto Avvocato Fiscale Generale, a cui sono state comunicate, il tenore del tutto considerato abbiamo mandato e per le presenti mandiamo le succennate Regie Patenti registrarsi nei registri nostri ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore. In cui fede.

Dat. in Nizza li diecinueve novembre mille ottocento quarantasette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

LUIGI DE SAUTEIRON Segr.

IL SENATO DI S. M. IN GENOVA SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che, vedute per Noi, e lette le Regie Lettere Patenti, in data del ventinove ottobre prossimo passato, da Sua Maestà firmate, debitamente spedite, sigillate e controssegnate dal signor Cavaliere Des Ambrois di Nevache Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, colle quali la prelodata Maestà Sua stabilisce che a partire dal primo gennaio mille ottocento quarantotto le attribuzioni in materia di polizia conferite ai Comandanti militari dalle Regie Patenti trenta ottobre mille ottocento ventuno apparterranno agli Intendenti, e stabilisce alcune disposizioni relative all'azione della polizia; e sentito nelle sue conclusioni il signor Conte Presidente Cavaliere Pinelli Avvocato Generale, cui sono state comunicate; il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo mandato e mandiamo le Regie Patenti anzidette registrarsi ne' registri nostri, ed osservarsi secondo lor forma, mente e tenore.

In fede di che ecc.

Dat. in Genova il ventidue novembre mille ottocento quarantasette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO


Il M.º Uditore M. LAVAGGI Regg. la Segr. Civ.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le Regie Lettere Patenti, in data del ventinove p. p. ottobre, firmate da Sua Maestà, debitamente spedite, sigillate, e controssegnate dal signor Cavaliere Des Ambrois di Nevache Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, colle quali la prefata Maestà Sua stabilisce, che a partire dal primo gennaio mille ottocento quarant'otto le attribuzioni in materia di polizia conferite ai Comandanti militari dalle Regie Patenti trenta ottobre mille ottocento vent'uno apparterranno agli Intendenti, e stabilisce alcune disposizioni relative all'azione della polizia; e sentito nelle sue conclusioni il sig. Barone e Cavaliere Presidente Orengo Avvocato Fiscale Generale, a cui sono state comunicate: il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, come per le presenti mandiamo registrarsi nei registri nostri le suddette Regie Lettere Patenti del ventinove p. p. ottobre, ed osservarsi le medesime secondo la loro forma, mente, e tenore.

Dat. in Casale il ventiquattro di novembre mille ottocento quarantasette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

R. I. DEAMICIS Segr. Civ.



MANIFESTO

DELLA REGIA CAMERA DE' CONTI

portante notificazione della riduzione conceduta da Sua Maestà del dazio sul vino, e sull'olio d'oliva della Sardegna introdotti nei Regii Stati di Terraferma.

In data del 3 dicembre 1847.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI

Le gravi strettezze a cui trovansi ridotti gli abitanti dell'isola di Sardegna per causa di più falliti successivi raccolti nei cereali indussero Sua Maestà a venire in loro sollievo col favorire l'esportazione di quei prodotti del suolo dell'isola in più abbondanza ivi raccolti, la quale trovasi inceppata dai dazii vigenti sì alla sortita di quel Regno, che all'entrata nei Regii Stati di Terraferma.

Quindi è che, dopo aver provveduto a parte per quanto concerne il Regno di Sardegna, con suo Real Biglietto